



ALLEGATO DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 67 DEL 29-04-2015



PROVINCIA DI VITERBO
SETTORE VI - POLITICHE DEL LAVORO

Il "*Certificato di garanzia sociale d'impresa*" è assegnato alle aziende del territorio provinciale che hanno sostenuto su base volontaria programmi d'inserimento lavorativo di persone disabili e/o socialmente svantaggiate.

REGOLAMENTO
E
CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 1
(Assegnazione del Certificato)

- 1) La Provincia di Viterbo - Settore Politiche del Lavoro (Ufficio Collocamento Mirato) - assegna il "*Certificato di Garanzia Sociale d'Impresa*" alle aziende del territorio provinciale che hanno realizzato su base volontaria, senza alcun obbligo di legge, almeno un programma d'inserimento lavorativo di persone disabili e/o socialmente svantaggiate.

La Provincia mediante l'istituzione del **Certificato di Garanzia Sociale d'Impresa** si propone di:

- a) promuovere il lavoro come strumento fondamentale di intervento per l'integrazione sociale dei disabili e/o delle persone socialmente svantaggiate;
- b) favorire l'integrazione sociale dei disabili e/o delle persone socialmente svantaggiate attraverso azioni d'integrazione lavorativa;
- c) sostenere la diffusione e l'adozione di principi solidaristici e di responsabilità sociale da parte delle aziende del territorio;
- d) rendere possibile ai cittadini l'identificazione sul mercato, attraverso il

Certificato, dei prodotti e dei servizi di quelle aziende che hanno assunto concreti
Certificato di Garanzia Sociale d'Impresa

comportamenti di responsabilità sociale così come previsto nel presente Regolamento.

2) Ai fini dei criteri di assegnazione, devono intendersi:

- a) **disabili:** persone che, in possesso dei requisiti di Legge (L. 68/99), risultano iscritti o aventi titolo all'iscrizione nelle liste dell'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo;
- b) **soggetti socialmente svantaggiati:** persone *"ex degenti istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, (legge 381/91, art. 4 c. 1, lett. b), extracomunitari, nomadi, persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone che intendono uscire dal percorso della prostituzione, minori in stato di bisogno, donne vittime di violenze, maltrattamenti e abusi, detenuti ed ex detenuti"* che, anche a seguito di segnalazioni dei servizi pubblici di assistenza, siano iscritte o iscrivibili negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Provincia di Viterbo;
- c) **aziende:** c1) datori di lavoro pubblici o privati che, non essendo sottoposti agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99, assumono volontariamente persone disabili e/o socialmente svantaggiate; c2) datori di lavoro pubblici o privati che, pur essendo sottoposti agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99, assumono volontariamente ed in esubero, rispetto alle quote di riserva assegnabili, persone disabili e/o socialmente svantaggiate; c3) cooperative sociali che assumono persone svantaggiate oltre la soglia minima richiesta dall'art. 4, comma 1, Legge 381/1991. Tale disposizione si applica anche ai consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8, Legge 381/91.

Art. 2

(Requisiti aziendali per l'assegnazione del Certificato)

1) Le aziende, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. C, possono chiedere l'assegnazione del Certificato alla Provincia di Viterbo, tramite l'Ufficio Collocamento Mirato, quando attuano almeno un programma d'inserimento lavorativo di persone disabili e/o socialmente svantaggiate. Il programma deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) assunzione lavorativa a tempo indeterminato, *full time* e *part time* (min. 50% dell'orario CCNL di categoria) di persone disabili e/o socialmente svantaggiate;
- b) avvio e accoglimento di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo con successiva trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato (non inferiore a 12 mesi) di persone disabili e/o socialmente svantaggiate;
- c) trasformazione dei contratti d'inserimento e apprendistato con persone disabili e/o socialmente svantaggiate in rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time* o *part time* (min. 50% dell'orario CCNL di categoria);
- d) inserimenti lavorativi di persone disabili e/o socialmente svantaggiate, valutati dall'Ufficio Collocamento Mirato ed aventi particolare problematicità integrativa.

Art. 3

(Logo del Certificato)

Il Certificato di Garanzia Sociale è contrassegnato dal seguente logo:



Art. 4

(Assegnazione, validità e revoca del Certificato)

- 1) La prima procedura di assegnazione del Certificato, prevista dall'art. 2, c.1, viene attivata su istanza delle aziende richiedenti tramite apposita Determinazione Dirigenziale;
- 2) il Certificato viene assegnato una volta all'anno, successivamente alla data termine per la presentazione del prospetto informativo di cui al D.M. 22/11/1999 per le assunzioni effettuate entro la stessa data (*31 gennaio di ciascun anno*);
- 3) il Certificato ha validità annuale ed è contrassegnato dall'annualità in cui ha corso l'assegnazione con riferimento agli inserimenti effettuati nell'anno precedente e/o comunque entro il periodo di cui al precedente comma 2;
- 4) sono confermati d'Ufficio la riassegnazione e l'uso del Certificato alle aziende in cui è stata verificata la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la precedente assegnazione;
- 5) la revoca di assegnazione del Certificato ha luogo al venir meno delle condizioni fissate nei presenti criteri di assegnazione ed è comunicata dall'Ufficio Collocamento Mirato alle aziende interessate;
- 6) in caso di sostituzione del lavoratore, assunto ai sensi dell'art. 2, c. 1, è onere del datore di lavoro presentare istanza di convalida del Certificato precedentemente assegnato;
- 7) avverso la decisione dell'Ufficio inerente l'assegnazione, la permanenza o la revoca all'uso del Certificato è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della relativa Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio dell'Ente, al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Viterbo.

Art. 5

(Organo di verifica dei requisiti di assegnazione del Certificato)

La Provincia di Viterbo - Settore VI Politiche del Lavoro - assegna il Certificato su proposta dell'Ufficio Collocamento Mirato che verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 6

(Sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed uso pubblicitario del Certificato)

- 1) La Provincia di Viterbo pubblica l'elenco delle imprese insignite del Certificato attraverso il proprio sito Web **www.provincia.viterbo.gov.it** e ogni altro mezzo di comunicazione che verrà eventualmente individuato, nonché attraverso iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e il sistema locale delle imprese.
- 2) Il logo del Certificato potrà essere utilizzato dalle imprese che hanno ottenuto l'assegnazione dalla Provincia, con indicazione dell'anno di riferimento, anche per attività pubblicitarie e come ulteriore elemento identificativo delle loro attività, prodotti e servizi.
- 3) Le aziende sono tenute a concordare con l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo le modalità di utilizzo del logo del Certificato assegnato, prima di ogni suo utilizzo.

Art. 7

(Tutela del Certificato)

1) La Provincia di Viterbo, per mezzo dell'Ufficio Collocamento Mirato, verificherà il corretto utilizzo del Certificato attivandosi in via immediata ed all'occorrenza mediante l'audizione degli utilizzatori. L'esito dell'istruttoria, che dovrà concludersi entro gg. 30 dalla audizione, verrà comunicato all'Azienda interessata.

La Provincia provvede alla sospensione dell'utilizzo del Certificato in oggetto, con provvedimento non impugnabile e né reclamabile, nelle ipotesi di uso improprio con conseguente inibizione di anni 2 per il rinnovo dell'assegnazione in uso del Certificato in oggetto e con riserva di azioni a tutela dello stesso Certificato.

2) La Provincia di Viterbo, in collaborazione con l'Ufficio Collocamento Mirato, fornisce assistenza tecnica ai Datori di Lavoro Pubblici e Privati assegnatari del Certificato di Garanzia.

Art. 8

(Controversie)

Per tutte le controversie in ordine al presente Regolamento, che non si siano potute definire bonariamente tra le parti, è competente, esclusivamente, il Foro di Viterbo.